



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

MARIA ACIERNO	Presidente
CLOTILDE PARISE	Consigliere-Rel.
LAURA TRICOMI	Consigliere
GIULIA IOFRIDA	Consigliere
ROSARIO CAIAZZO	Consigliere

Oggetto:

IMMIGRAZIONE
[REDACTED]

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. [REDACTED] proposto da:

[REDACTED] rappresentato e difeso dall'avvocato MIGLIACCIO LUIGI
([REDACTED]) per procura speciale allegata al ricorso
-ricorrente-

contro

MINISTERO DELL'INTERNO, IN PERS. DEL MINISTRO P.T.

-intimato-

avverso il DECRETO del TRIBUNALE di BARI R.G. n. [REDACTED]
depositato il 27/04/2023;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/12/2023 dal
Consigliere CLOTILDE PARISE.



FATTI DI CAUSA

1. Con decreto comunicato con messaggio di posta elettronica certificata in data 27/04/2023 il Tribunale di Bari ha respinto il ricorso di [REDACTED], cittadino della Nigeria, avente ad oggetto la domanda reiterata di riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria, all'esito del rigetto della stessa domanda da parte della competente Commissione Territoriale. Il Tribunale ha ritenuto che non fosse credibile la vicenda personale narrata dal ricorrente, nonché ha ritenuto insussistenti i presupposti per il riconoscimento di ogni forma di protezione.
2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a un motivo, nei confronti del Ministero dell'Interno, che è rimasto intimato.
3. Il ricorso è stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con unico motivo il ricorrente denuncia *error in iudicando* in relazione all'art.360, co. 1, n.3, cod. proc. civ., per violazione degli artt. 8 CEDU, 7 Carta di Nizza, 29 e 31 Cost., 5, co.6, e 19, co. 1 e 1.1, 28, co.3, d.lgs. 286/98 e 8, co.3, e 32, co.3, d.lgs.25/08. Deduce che il Tribunale, nel decidere della domanda di protezione speciale, non aveva verificato la situazione del Paese (Nigeria), con l'indicazione di fonte "attendibile e aggiornata" e "concernente la tutela dei diritti umani", omettendo di valutare le notizie aggiornate sul Paese, compiutamente dedotte e allegate, con indicazione di report in corso di causa (crisi ambientale in Delta del Niger e connessa violenza diffusa tra civili, gruppi armati e poteri statuali per il controllo del territorio e del petrolio; elezioni politiche del 25.02.23 e conseguente escalation delle violenze pre e post elettorali); ed ancora, il Tribunale, ai fini della valutazione comparativa alla base dell'accertamento della domanda di protezione speciale, aveva escluso il radicamento del richiedente, affermando che non era stata



prodotta documentazione lavorativa, senza tenere conto che la condizione di irregolarità in cui il ricorrente si era trovato durante il giudizio era conseguente alla mancata concessione di sospensiva e che tanto comportava la materiale impossibilità di concludere contratti di lavoro o sottoscrivere contratti di casa regolari. Deduce di aver compiuto ogni ragionevole sforzo per dare prova del suo radicamento versando in atti una prima dichiarazione a firma della compagna, titolare di *status* di rifugiato, con la quale ella riferiva di convivere con il ricorrente già dal 2019; nonché una successiva dichiarazione a firma della stessa, la quale affermava (e documentava con certificazione medica) di essere in attesa di un figlio dal ricorrente. Rileva che detta documentazione erroneamente è stata ritenuta irrilevante dal Tribunale, in violazione degli articoli 8 Cedu, 7 Carta di Nizza, 29 e 31 Cost., 5, co.6, e 19, co. 1 e 1.1, e 28, co.3, d.lgs. 286/98, tutti consacranti il diritto alla tutela della vita privata e familiare, nonché il superiore interesse del minore (in questo caso nascituro) da considerare in ogni procedimento amministrativo o giudiziale (art. 28, co.3, d.lgs. cit.), comportando una incompleta acquisizione degli elementi di fatto necessari ed utili alla valutazione comparativa della dedotta condizione di inespellibilità in relazione alla domanda di riconoscimento della protezione speciale e di conseguenza una omessa attivazione dei poteri istruttori sulla medesima.

2. Il motivo è fondato nei limiti che si vanno ad illustrare.

2.1. Occorre premettere che, in tema di domanda reiterata di protezione internazionale, l'oggetto del giudizio introdotto dinanzi al tribunale non è il provvedimento amministrativo di inammissibilità, bensì l'accertamento di un diritto soggettivo, che include anche i presupposti della invocata protezione speciale (cfr. ex multis Cass. 6374/2022). Inoltre le domande reiterate di protezione internazionale, proposte successivamente all'entrata in vigore del d. l. n. 130 del 2020, convertito con modifiche nella l. n. 173 del 2020,



sono ammissibili anche se fondate esclusivamente su nuovi elementi riconducibili ai presupposti per il riconoscimento della protezione speciale ex art. 19, commi 1 e 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, atteso che l'oggetto del giudizio è l'accertamento di un diritto soggettivo che include anche i presupposti della invocata protezione complementare (Cass. 37275/2022). Questa Corte ha ulteriormente precisato che in tema di protezione internazionale "speciale", la seconda parte dell'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. 286 del 1998, come modificato dal d. l. n. 130 del 2020, convertito con l. n. 173 del 2020 – applicabile *ratione temporis* nel giudizio di legittimità avverso una decisione resa successivamente all'entrata in vigore della legge, quindi dal 22 ottobre 2020 – attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare in Italia del richiedente asilo, da valutare tenendo conto della natura e dell'effettività dei suoi vincoli familiari, del suo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno e dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine, senza che occorra procedere ad un giudizio di comparazione con le condizioni esistenti in tale paese, neppure nelle forme della comparazione attenuata con proporzionalità inversa (Cass. 18455/2022). Va aggiunto che *«in materia di protezione speciale o complementare, ai sensi dell'art. 19, comma 1.1., T.U.I., nel testo vigente "ratione temporis", ossia prima dell'entrata in vigore del D.L. 10.3.2023 n. 20, conv. nella L. 5.5.2023 n. 50, il parametro del "vincolo familiare" del cittadino straniero nel territorio nazionale ha un rilievo autonomo rispetto a quello del suo inserimento socio-lavorativo, atteso che il primo profilo inerisce al rispetto della vita familiare, mentre il secondo è riconducibile al diverso ambito del diritto al rispetto della vita privata. Ne consegue che la tutela dovrà accordarsi anche in ipotesi della sola ricorrenza del vincolo familiare, sempre che il suddetto vincolo – che non deve quindi necessariamente ricorrere simultaneamente e in via cumulativa con i requisiti relativi all'integrazione sociale e lavorativa*



- *abbia le concrete connotazioni previste dalla norma, quanto a natura ed effettività, si da integrare un "radicamento affettivo"».*

(Cass. 30736/2023). Infine, occorre rimarcare che, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte EDU (vedi Johnston e altri c. Irlanda del 18 dicembre 1986 § 56, Serie A n. 112), la nozione di "famiglia" di cui all'art. 8 della Convenzione non è limitata soltanto alle relazioni fondate sul matrimonio e può comprendere altri "legami familiari" di fatto, in cui le parti convivono fuori dal matrimonio (è stato addirittura ritenuto nelle cause Kroon e altri c. Paesi Bassi, del 27 ottobre 1994, serie A n. 297-C, e Vallianatos e altri c. Grecia, Grande Camera, ric. n. 29381/09 32684/09, che possono esistere legami sufficienti per una vita familiare anche in assenza di convivenza).

2.2. Il Tribunale non si è attenuto ai suesposti principi, poiché ha ritenuto insussistenti i presupposti per la concessione della protezione speciale, omettendo la valutazione, da effettuarsi in base ai suddetti criteri, circa l'esistenza dei "legami familiari" che il ricorrente aveva allegato, come dallo stesso dedotto in ricorso con sufficiente specificità, in ossequio al principio di autosufficienza.

In altre parole, l'indagine circa l'effettività del legame familiare non è stata condotta alla stregua dei parametri di cui si è detto ed è stato altresì obliterato dal Tribunale il profilo dell'incidenza, su detta indagine, della futura nascita del figlio, con riguardo alla dedotta lesione del diritto al rispetto della vita familiare.

3. In conclusione, il ricorso va accolto nel senso precisato, il decreto impugnato va cassato e la causa va rinviata al Tribunale di Bari, in diversa composizione, per nuovo esame alla luce dei suesposti principi e anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa al Tribunale di Bari, in diversa



composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di
legittimità.

Così deciso in Roma, lì 7 dicembre 2023.

La Presidente
Maria Acierno

